

Repertorio numero 10.161 Raccolta numero 7.661

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"ST S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di luglio

(19 luglio 2017)

alle ore quindici e quarantuno minuti, in Torino, via Bertola 34.

Innanzi a me dottor Alessandro STEFANI, Notaio con residenza in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è presente:

BOCCARDO Piero, nato a Torino il giorno 20 settembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"ST S.R.L."

costituita in Italia, con sede in Torino, via Bertola 34, capitale sociale euro 100.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 06360270018, R.E.A. 779874;

comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e dichiara che si trova qui riunita l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente

2. Modifiche Statutarie ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale le deliberazioni che l'assemblea stessa andrà ad adottare. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto, il comparsa che

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai sensi di legge e di statuto in questo luogo ed ora;

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente nella persona del comparsa, assenti giustificati i Consiglieri RABINO Giovanni Battista e SERRA Luigi;

- che sono presenti, per deleghe che ritenute valide vengono acquisite agli atti sociali, tanti soci rappresentanti l'intero capitale sociale e precisamente:

* Comune di Torino con sede in Torino, piazza Palazzo di Città 1, codice fiscale 00514490010, portatore di una quota di nominali euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero), in persona del delegato BERTASIO Roberto nato a Torino il giorno 16 settembre 1956;

* GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. con sede in Torino, corso Filippo Turati 19/6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08555280018, portatore di una quota di nominali euro 35.000,00 (trentacinquemila e centesimi zero) in persona del delegato NIGRA Cristina nata a Torino il giorno 16 settembre 1972;

* CITTA' METROPOLITANA DI TORINO con sede in Torino, via Maria Vittoria 12, codice fiscale 01907990012, portatrice di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero) in persona del delegato Consigliere IARIA Antonino nato a Condofuri (RC) il giorno 27 dicembre 1970;

* REGIONE PIEMONTE con sede in Torino piazza Castello 165, codice fiscale

REGISTRATO A

TORINO II

il 26 luglio 2017

al n. 19306 serie 1T

Euro 200,00

0017-03504/064

80087670016, portatrice di una quota di nominali euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) in persona del delegato VILLARI Carla nata a Torino il giorno 25 dicembre 1962;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente MARZARI Stefano Gino e i Sindaci BUCCINO Pasquale e PIZZOTTI Lidia Maria;

e dichiara:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare su quanto posto al predetto ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto.

Il Presidente prende la parola e ricorda all'assemblea l'entrata in vigore del "Testo Unico Partecipate" di cui al decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, numero 100, che impone l'obbligo per "le società a controllo pubblico", partecipate da Pubbliche Amministrazioni, già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso, di adeguare, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del medesimo Testo Unico, i propri statuti alle disposizioni del medesimo decreto.

Il Presidente pertanto illustra sinteticamente le modifiche proposte e gli adeguamenti suggeriti dal Testo Unico, che riguardano in particolare gli articoli 2, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 23 dello Statuto e l'inserimento di due nuovi articoli relativi all'Organismo di Vigilanza e ai divieti.

L'assemblea - udito quanto sopra, dopo esauriente discussione - con voto palese per alzata di mano, all'UNANIMITA' per tutte le modifiche proposte dal Presidente, con la sola eccezione di quella relativa all'articolo 23, limitatamente ai punti in cui viene richiesto il preventivo invio ai soci delle "- proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni o fondazioni; - proposte di atti relativi alle acquisizioni/alienazioni di beni immobili; - proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni, contrazione di prestiti e a tutte le operazioni di finanza straordinaria", in relazione ai quali occorre registrare l'"ASTENSIONE del socio Comune di Torino".

DELIBERA

- di adottare il nuovo testo dello statuto sociale nella formulazione proposta dall'organo amministrativo;

- di allegare, ai fini di cui agli articoli 2436 e 2480 del Codice Civile, al presente verbale il testo dello statuto sociale aggiornato e rinumerato a seguito di quanto sopra deliberato; documento presentatomi dal Presidente che si allega al presente sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane al comparente, firmato a tenore di legge;

- di conferire mandato al Presidente per apportare al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche non sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di pubblicità del presente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore sedici e quattordici minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla parte, la quale da me interpellata lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà ed in conferma con me lo sottoscrive alle ore sedici e quindici minuti.

Scritto a mano e a macchina da me e da persona di mia fiducia su un foglio, per quattro pagine fin qui.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Piero BOCCARDO

Alessandro STEFANI Notaio

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE
ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE
È costituita una società a responsabilità limitata denominata "ST S.r.l."
ART. 2 - OGGETTO SOCIALE
La società ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell'art. 1 L. Reg. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. oltreché correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità.
In particolare, la società eserciterà le seguenti attività di impresa:
- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;
- servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati;
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini;
- sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;
- sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati;
- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE;
- acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità.
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo della società nell'interesse pubblico espresso dai Soci, anche attraverso la definizione di obiettivi gestionali escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche.
Fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 cod. civ., la società può altresì assumere, sempre al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio. La società può altresì prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie anche a favore di enti pubblici o società controllati o collegati. (v. art. 2474 c.c.).
La Società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa.
In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

ART. 3 - SEDE SOCIALE

La società ha sede in Torino.

La società può, nei modi di legge, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie ed uffici, nell'esclusivo ambito del territorio della Regione Piemonte.

ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 5 - DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società è fissata fino al 2030 termine che può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE

SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, interamente pubblico, è di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, anche in sede di aumento di capitale sociale, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

ART. 7 - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, purché rivestano la natura e qualifica di enti pubblici locali o di organismi di diritto pubblico; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.

ART. 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

In caso di riduzione del capitale per perdite non può essere omissa il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale.

ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci possono eseguire, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE

Possono acquisire la qualità di socio della società unicamente gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico o i soggetti di natura comunque compatibile con il modello *in house providing*.

Le quote della società non possono essere trasferite a soggetti privati, salvo che abbiano natura compatibile con il modello *in house providing*.

L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire mediante deliberazione dell'assemblea di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ovvero mediante trasferimento a titolo oneroso da parte di un altro socio.

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci è riservato a favore dei soci il diritto di prelazione.

Per trasferimento si intende la compravendita ad altro socio di quote o di diritti con esclusione di qualsiasi altro negozio a titolo oneroso o gratuito concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo del socio acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota al socio acquirente e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore di una società o ente partecipato. La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente art. 10. In nessun caso le quote di partecipazione possono formare oggetto di pegno o di usufrutto.

ART. 11 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ. e dall'art. 2469 c.c. nonché nel caso previsto dall'art. 7.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua volontà al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni (o altro termine) dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che

possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

Nella raccomandata devono essere indicati:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.

ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi come fattispecie di giusta causa:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'articolo 11 del presente atto costitutivo, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da almeno un socio.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'art. 2479 c.c.

Sono altresì riservate alla competenza dei soci:

- la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l'approvazione o aggiornamento del budget economico e patrimoniale su base an-

nuale accompagnato dalla relazione e del piano industriale e strategico predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- approvazione al compimento delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;

- autorizzazione al compimento di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o conferimento, cessione o scorporo di rami d'azienda;

- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;

- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile e di cui al successivo art. 26;

- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 cod. civ., l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci nei modi e nei termini infra indicati.

Nel caso in cui l'oggetto della decisione incida specificatamente e puntualmente sulla realizzazione di progetto o sulla gestione di commessa affidata da un socio, la decisione potrà essere assunta soltanto se il socio affidante esprime voto favorevole.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Devono sempre essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni straordinarie o che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un socio oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Qualora un socio affidi alla società la realizzazione di un progetto o la gestione di una commessa, al socio spetta, oltre a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, il controllo strategico, economico-finanziario sul progetto o sulla commessa e comunque il potere di fornire indirizzi rispetto alla realizzazione del progetto o alla gestione della commessa, garantendo la società una contabilità industriale in grado di tenere in evidenza i profili contabili dei progetti e commesse affidate dal socio, connessi ai costi diretti e indiretti salvo la possibilità per il Consiglio di amministrazione di rigettare quelle decisioni assunte dal socio in relazione alla commessa e che sono in grado di influire sugli equilibri generali della Società.

ART. 14 - DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni, per le quali l'art. 2479, 4 comma, cod. civ. prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare.

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'even-

tuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 15 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Regione Piemonte;

b) l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci non possono farsi rappresentare in assemblea;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, dagli amministratori e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;

g) il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

i) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-

sembrare oggetto di verbalizzazione;

iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA

SOCIALE E CONTROLLO DEI CONTI

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Gli amministratori devono essere professionisti di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'attività societaria o essere parte della struttura o degli uffici dei soci.

Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo l'autorizzazione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

In caso di cessazione anticipata della carica di amministratore, all'atto della sostituzione conseguente deve essere mantenuto l'equilibrio tra i generi maschile e femminile di cui al terzo periodo.

Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta degli Amministratori ex art. 2449 c.c..

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio e

deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti restano in carica e possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina un Presidente, che dirige i lavori del Consiglio ed a cui compete il controllo ed il coordinamento su promozione e sviluppo della Società.

Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di deleghe di gestione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, determinandone compenso, rimborsi, indennità, attribuendogli poteri di gestione e rappresentanza della Società; il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Regione Piemonte, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo dei suoi membri;
- b) il Consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- c) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;
- d) le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
- e) il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
- f) le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori. In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario dell'adunanza se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere i documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente ed il segretario, se nominato;
- sia predisposto il foglio delle presenze in tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 19 - LA RAPPRESENTANZA

Quando la Società è amministrata da un Amministratore Unico, questi ha la rappresentanza generale della Società.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato nei limiti della delega conferita.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.

ART. 20 - COMPENSI

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.

Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi, rimborsi, indennità tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere dell'organo di controllo.

ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

L'assemblea nomina l'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.

I Soci, all'atto della nomina, decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo.

L'organo di controllo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Inoltre i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici specificatamente sul rispetto delle norme di finanza pubblica applicabili alla società.

Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta dei sindaci ex art. 2449 c.c.

Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio

2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 22 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ART. 23 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

La società rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantire l'efficacia, la continuità e l'effettività dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci.

Al fine di agevolare tale esercizio del controllo analogo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o agli enti partecipanti in caso di più soci, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta.

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il budget, il piano industriale e strategico ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il budget, il piano industriale e strategico ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci;
- il programma annuale derivante dai contratti di servizio;
- i regolamenti organizzativi;
- proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni o fondazioni;
- proposte di atti relativi alle acquisizioni/alienazioni di beni immobili;
- proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni, contrazione di prestiti e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci per opportuna conoscenza copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e copia dei verbali assunti dall'organo amministrativo.

Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Ciascun socio ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate. Il Consiglio di Amministrazione redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione informerà, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della società e della gestione del servizio affidato e sullo

stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, rispetto alla programmazione approvata dai soci nonché sull'aggiornamento del piano industriale e budget della società e, in ogni caso, renderà analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.

TITOLO VI

FORO COMPETENTE

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Torino.

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 25 - DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

I diritti di privativa industriale per i progetti sviluppati dalla Società su commessa dei Soci, sono di proprietà congiunta della Società con il Socio committente, con possibilità di concederne contrattualmente l'utilizzo esclusivo alla Società.

ART. 26 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione unanime dell'Assemblea.

I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione di titoli di debito deve indicare:

- il valore nominale di ciascun titolo;
- il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggetti anche relativi all'andamento economico della società.

I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese di Torino;
- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
- le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
- la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo;
- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

L'assemblea dei possessori dei titoli di debito si riunisce al fine di deliberare in ordine:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

d) sugli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione dei titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, recante l'indicazione del giorno, del luogo, e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Si applicano all'assemblea dei possessori dei titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.

All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro numerato e vidimato prima di essere posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod. civ.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

L'assemblea dei possessori di titoli di debito ne fissa il compenso.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

ART. 27 – ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo.

Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera, salvo la riduzione ad organo monocratico dell'OdV. Comunque, fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

ART. 28 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

ART. 29 – DIVIETI

Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

- istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 30 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Piero BOCCARDO

Alessandro STEFANI Notaio

